



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 DEL 23/04/2026

OGGETTO: BONUS SOCIALE RIFIUTI 2025 - PRESA D'ATTO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 10.6 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 355/2025/R/RIF DEL 29 LUGLIO 2025 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **2026**, addì **23** del mese di **aprile** alle ore **11:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Assente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente da remoto
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente da remoto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

Anno: 2026

Numero: 866

OGGETTO

BONUS SOCIALE RIFIUTI 2025 - PRESA D'ATTO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 10.6 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 355/2025/R/RIF DEL 29 LUGLIO 2025 - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha stabilito misure a tutela degli utenti economicamente svantaggiati nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" che ha ufficialmente introdotto "il bonus sociale rifiuti" relativamente all'anno 2025 definendone i criteri applicativi;
- la Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 ad oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";
- la Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 recante le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate a partire dall'anno 2026 unitamente all'Allegato A "Testo Unico per la Regolazione delle Modalità Applicative per riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti" cd. TUBR;

PREMESSO che:

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico (aggiornato al 01/01/2026 a 9.796 euro) o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il bonus è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE;
- il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di apposite domande. Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e l'attestazione ISEE calcolata rientra nelle soglie sopra menzionate, i dati dell'utente vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, per le prime verifiche alla banca dati del Sistema Informativo Integrato- SII e alla banca dati di ANCI. Successivamente i medesimi dati vengono inviati al Comune che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede alla erogazione del bonus;
- il bonus sociale rifiuti è calcolato da ogni Comune in qualità di Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU;

- il bonus viene corrisposto, con cadenza annuale, all'interno dell'avviso di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU;

DATO ATTO che l'articolo 10 comma 6, 7 e 8 del citato Allegato A Del. ARERA n. 355/2025/R disciplina la facoltà per il gestore o per l'ente territorialmente competente di trattenere il bonus sociale rifiuti spettante all'utente a compensazione di eventuali morosità pregresse come segue:

- *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.”* (Art. 10.6 TUBR);
- *“La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.”* (Art. 10.7 TUBR);
- *“L'importo di cui al comma 10.6, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.”* (Art. 10.8 TUBR);

CONSIDERATO che il bonus sociale rifiuti rappresenta una misura di recente introduzione, caratterizzata da modalità applicative innovative e da effetti ancora non pienamente valutabili sotto il profilo gestionale, economico e finanziario per l'Ente;

RILEVATO che:

- l'istituto della compensazione tra bonus e morosità pregresse, pur previsto dalla normativa, costituisce una facoltà discrezionale il cui impatto sull'equilibrio del sistema tariffario e sui comportamenti degli utenti necessita di essere valutato in una fase applicativa a regime;
- nella fase di prima applicazione della misura non risultano ancora disponibili elementi conoscitivi sufficienti per stimare gli effetti complessivi della compensazione sia in termini di gettito che di andamento della morosità;
- appare pertanto opportuno, in via prudenziale, evitare l'attivazione immediata di tale meccanismo, al fine di acquisire dati e informazioni utili per una successiva valutazione consapevole;

VALUTATO che:

- risulta opportuno, con riferimento all'annualità 2025, consentire una piena attuazione della misura senza applicazione della compensazione, al fine di osservarne il funzionamento a regime;
- l'Amministrazione si riserva di valutare, sulla base dei dati che emergeranno nel corso dell'attuazione, gli effetti della misura sulla popolazione e sugli equilibri dell'Ente, nonché l'eventuale opportunità di attivare in futuro meccanismi di compensazione;

DATO ATTO che si tratta di norma di prima applicazione;

RITENUTO, pertanto, con riferimento al bonus sociale rifiuti 2025:

- opportuno e coerente con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10.6 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif;
- di assicurare che il bonus sociale rifiuti sia integralmente riconosciuto agli aventi diritto sulla rata di acconto TARI senza operare compensazioni con eventuali morosità pregresse;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D. Lgs. 267/2000, dal Funzionario competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D. Lgs. 267/2000, dal Funzionario competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina e per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto della facoltà prevista dall'articolo 10.6 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025;
2. Di stabilire di non avvalersi della suddetta facoltà con riferimento al bonus sociale rifiuti 2025;
3. Di disporre, conseguentemente, che il bonus sociale rifiuti 2025 riconosciuto agli utenti aventi diritto non sia utilizzato a compensazione di eventuali morosità pregresse del beneficiario;
4. Di demandare al competente ufficio del servizio rifiuti l'attuazione della presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente;
5. Di dare atto che l'adozione del presente atto non esclude la facoltà, per la Giunta Comunale, di rivalutare gli indirizzi per gli anni futuri;
6. Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO